CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 dicembre 2010 (OR. en)

16718/10

Fascicolo interistituzionale: 2010/0332 (NLE)

ANTIDUMPING 85
COMER 216

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. …/2010 DEL CONSIGLIO

del

che chiude il procedimento antidumping
sulle importazioni di glifosato originario
della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo1, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") previa consultazione del comitato consultivo,

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

considerando quando segue:

1. PROCEDURA

1.1 Misure in vigore

(1) In seguito ad un riesame eseguito a norma dell' articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha istituito mediante il regolamento (CE) n.1683/2004[1] un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 2931 00 99 nonché ex 3808 93 27 ("il prodotto interessato"). Questo dazio era stato esteso alle importazioni di glifosato spedite dalla Malesia (dichiarate o meno come originarie della Malesia) fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd, e alle importazioni di glifosato spedite da Taiwan (dichiarate o meno come originarie di Taiwan), fatta eccezione per quello prodotto da Sinon Corporation. L'aliquota del dazio antidumping è del 29,9%.

(2) Con decisione 2009/383/CE[2], la Commissione ha sospeso i dazi antidumping definitivi per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 16 maggio 2009. Successivamente il Consiglio, con regolamento 126/2010[3], ha prorogato la sospensione per un anno, a decorrere dal 14 febbraio 2010.

---

1 GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.
2 GU L 120 del 15.5.2009, pag. 20.
3 GU L 40 del 13.2.2010, pag. 1.

1.2. Richiesta di riesame

(3) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di immediata scadenza delle misure[1] antidumping relativamente alle importazioni di glifosato originario delle Repubblica popolare cinese, la Commissione ha ricevuto, il 29 giugno 2009, una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4) La richiesta è stata presentata dall'Associazione europea del glifosato (EGA) ("il richiedente") per conto dei produttori rappresentanti la produzione di glifosato dell'intera Unione.

(5) Detta richiesta conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente alla continuazione o al ripetersi del dumping e alla reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Inizio del procedimento

(6) Sentito il comitato consultivo, la Commissione ha iniziato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[2], un procedimento anti-dumping relativo alle importazioni nell' Unione Europea del glifosato che rientra attualmente nei codici NC ex 2931 00 99 e 3808 93 27 ed è originario della Repubblica popolare cinese.

---

1 GU L 115 del 20.5.2009, pag. 19.
2 GU C 234. 29.9.2009, pag. 9.

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli utenti rappresentativi e i produttori dell'Unione dell'avvio dell'inchiesta di riesame. Alle parti interessate è stata data l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e richiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

2. RITIRO DELLA RICHIESTA

(8) Con lettera alla Commissione, datata 21 settembre 2010, il richiedente ha ufficialmente ritirato la sua richiesta.

(9) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, tranne nel caso in cui tale chiusura sia contraria agli interessi dell'Unione.

(10) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso poiché l'inchiesta non aveva portato alla luce alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria agli interessi dell'Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia non sono state presentate osservazioni che possano alterare questa valutazione.

(11) Si è pertanto ritenuto opportuno concludere il riesame in previsione della scadenza dei provvedimenti antidumping riguardanti le importazioni nell'Unione di glifosato originario della Repubblica popolare cinese ed abrogare le misure in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme antidumping in vigore relative alle importazioni di glifosato quale descritto attualmente dai codici NC ex 2931 00 99 e 3808 93 27 e originario della Repubblica popolare cinese sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è concluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente